

Circ. n. 54

Bergamo, 24 settembre 2021

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Chiarimenti per il rientro a scuola dopo assenza per malattia, isolamento o quarantena

Di seguito, alcuni chiarimenti forniti da ATS riguardo al rientro a scuola degli studenti dopo assenze per malattia, isolamento e quarantena.

Il rientro in struttura di **studenti positivi all'infezione da Covid-19** avviene, a conclusione dell'isolamento, con tampone negativo e con certificato medico. Il rientro dello studente definito "**a lungo termine**", liberato da ATS dall'isolamento dopo i 21 giorni, può avvenire senza la necessità di un tampone negativo ma con certificato medico di rientro sicuro.

Gli studenti definiti **contatti stretti** durante il tracciamento e che ottengano esito negativo del tampone eseguito al termine della quarantena, possono rientrare a scuola muniti di autocertificazione (del genitore in caso di minori) che attesta l'espletamento della quarantena e l'esito negativo del tampone a conclusione della stessa (l'esito è da allegare alla certificazione).

Per i **casi sospetti** che, su richiesta del curante, hanno effettuato un tampone con esito negativo, il ritorno a scuola è possibile con attestato di rientro sicuro rilasciato dal pediatra (PLS) o dal medico di famiglia (MMG).

Per il sospetto che, nonostante la richiesta del curante (che è tenuto a verificare l'effettuazione e l'esito del test per il rientro in struttura), non effettuerà il tampone, il ritorno a scuola non sarà possibile.

Non è, invece, richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG o autocertificazione da parte della famiglia per il rientro a scuola in caso di **soggetto con sintomatologia non riconducibile a COVID-19** e che non ha richiesto esecuzione del tampone (in coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art.58 comma 2): basterà la giustificata su libretto o registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93